

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno sedici Maggio, alle ore 12:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.91 - I.P. 1082/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/1/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Castel Guelfo. Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati contestualmente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14.12.2016. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, in applicazione dell'art. 3, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Castel Guelfo. Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati contestualmente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14.12.2016. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, in applicazione dell'art. 3, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)², con effetti di modifica alla vigente pianificazione sovraordinata ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000, nonché del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)³, adottati contestualmente dal *Comune di Castel Guelfo* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14.12.2016, sulla base delle considerazioni e valutazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² L'art. 3, comma 4, L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede la possibilità per i Comuni, che prima dell'entrata in vigore della legge medesima hanno adottato il PSC e il RUE, di unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della L.R. n. 24/2017, concludendo il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente per il PSC (L.R. n. 20/2000). Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del RUE secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, art. 3, L.R. n. 24/2017, che prevede l'avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Si applica, pertanto, al procedimento di approvazione del PSC e RUE in oggetto quanto disciplinato dagli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000. L'art. 32, comma 7, della vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede che nell'ambito di procedimento di approvazione del PSC la Città metropolitana possa sollevare eventuali riserve in merito alla conformità del PSC e sue Varianti rispetto al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La formulazione di riserve da parte della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, ovvero entro sessanta giorni in caso di stipula dell'Accordo di Pianificazione tra il Comune procedente e la Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 3. Nell'ambito del procedimento in oggetto, le riserve vengono espresse entro *centoventi giorni* dal ricevimento del Piano, *non essendo intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione tra le Parti*.

³ Si richiama l'art. 29 della L.R. n. 20/2000 che detta i contenuti del RUE. Il procedimento di approvazione è disciplinato dall'art. 33, comma 4-bis e dall'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, nel testo modificato ed integrato dalla L.R. n. 6/2009. Il Comune adotta ed approva il RUE e le sue varianti con il procedimento previsto all'art. 34 qualora il RUE presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis. La Città metropolitana può formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Regolamento.

⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 25720 del 9.05.2018 – Fasc. 8.2.2.6/1/2017.

Riserva n. 1, relativa al dimensionamento:

“Si chiede di contenere ulteriormente il dimensionamento complessivo del PSC, incrementando le opportunità di nuovi alloggi senza ulteriore consumo di territorio che devono costituire parte integrante del dimensionamento del PSC, insieme agli alloggi per particolari interventi, quelli per la perequazione finalizzata e quelli derivanti da Accordi di programma sottoscritti. Si chiede inoltre di effettuare una stima realistica di quanti alloggi si ritiene di poter realizzare con gli interventi interni al tessuto urbano, attraverso il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, nonché di esplicitare nel PSC la quota relativa ai residui di PRG, considerando anche i residui convenzionati entro l'approvazione del PSC.

Per la perequazione finalizzata, si chiede di localizzare gli alloggi esclusivamente all'interno degli ambiti di nuovo insediamento o nel territorio urbanizzato. Rispetto agli alloggi a disposizione del POC, si chiede di prevedere ulteriori criteri di attuazione”;

Riserva n. 2, relativa alla perequazione urbanistica e territoriale:

“Si chiede di coordinare il range dell'indice perequativo indicato nelle schede ValSat e di indirizzo progettuale (VIP) e nella norma del PSC e di esplicitare che la capacità edificatoria di ambito (CEA) determina, divisa per l'indice di utilizzazione sostenibile $Ut(s)$, il limite massimo per ogni ambito”;

Riserva n. 3, relativa alla edilizia residenziale sociale:

“Si chiede di esplicitare che il 20% del dimensionamento complessivo, da calcolare secondo quanto indicato nella riserva 1, sia destinato all'edilizia residenziale sociale (ERS), garantendola negli strumenti attuativi in base alla capacità edificatoria assegnata. Infine, condividendo di implementare l'ERS attraverso il patrimonio edilizio esistente inutilizzato, tale strumento non può considerarsi alternativo o sostitutivo di quanto richiesto dalla L.R. n. 20/00”;

Riserva n. 4, relativa ai criteri per l'attuazione del PSC:

“Si chiede di prevedere un avvio coordinato delle fasi attuative del PSC, al fine di non sbilanciare il dimensionamento complessivo dei Comuni del Circondario imolese e di prevedere una crescita urbana il più possibile omogenea”;

Riserva n. 5, relativa agli ambiti per nuovi insediamenti urbani:

“Considerando l'estensione delle aree ad oggi ancora agricole, ma oggetto di piani particolareggiati attuativi del PRG convenzionati, nonché del mutato andamento del trend demografico ed edilizio degli ultimi anni, si chiede di ridimensionare le ulteriori direttrici di sviluppo, anche in vista dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici richiesta dalla

nuova legge urbanistica. Si chiede di provvedere, anche nel caso di attuazione parziale degli ambiti, alla redazione di uno schema urbanistico complessivo, garantendo che questa non ostacoli le possibilità di attuazione dell'intero ambito”;

Riserva n. 6, relativa al tessuto urbano consolidato:

“Nel PSC, si chiede di ammettere gli incrementi di densità nel consolidato solo nei sotto-ambiti non saturi e finalizzandoli prioritariamente a colmare carenze pregresse; si chiede inoltre di non attuare interventi di ristrutturazione urbanistica che coinvolgano parti rilevanti del tessuto urbano mediante intervento diretto.

Nel RUE, si segnala la necessità di operare una distinzione tra gli ambiti urbani consolidati che presentano un buon livello di dotazioni territoriali e quelli che, al contrario, necessitano di interventi di potenziamento dei livelli di qualità urbana, al fine di verificare le possibilità di densificazione; si segnala inoltre di valutare attentamente la scelta degli usi ammessi e possibilità di densificazione nei contesti urbani frazionali e negli ambiti precedentemente destinati a verde, escludendo quelli che potrebbero comportare afflusso di persone ed incrementi di carico urbanistico ed infrastrutturale non sostenibili. Infine, si chiede di modificare il contenuto dell'art. 16.1.4, comma 2, lettera c), delle Norme Tecniche del RUE, portandolo a coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 24/2017, in merito all'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e al termine massimo per la stipula della convenzione”;

Riserva n. 7, relativa al sistema insediativo storico:

“Nel PSC si chiede di escludere i progetti complessi per intervenire all'interno dei centri storici. Nel RUE si chiede di prevedere che l'attuazione degli interventi relativi alle Unità Minime di Intervento (UMI), oltre una certa soglia, non avvenga tramite intervento diretto;

Riserva n. 8, relativa alla disciplina degli edifici di valore storico:

“Si chiede di verificare che la diffusione degli interventi di riuso non comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali e di delimitare le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, definendo le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione”;

Riserva n. 9, relativa alle dotazioni territoriali:

“Nel PSC, si segnala la necessità di rivalutare la dimensione dell'ambito D_N.1 per dotazioni territoriali in relazione agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Comunale e di chiarire la tipologia della nuova dotazione DS.N, verificandone la

compatibilità con gli adiacenti ambiti e integrando il PSC con un'apposita scheda ValSat e di indirizzo progettuale (VIP) e la relativa valutazione di sostenibilità.

Nel RUE, si chiede di portare a coerenza il RUE (sezione comunale, art. 21.1) con il PSC e la L.R. n. 20/00, relativamente alle possibilità in cui è ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali, in particolare di parcheggi e verde pubblico”;

Riserva n. 10, relativa agli ambiti specializzati per attività produttive e commerciali:

“Si chiede di integrare il PSC e il RUE con i principali contenuti esplicitati nella Relazione istruttoria sul sistema produttivo, con particolare riferimento agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, le attività e gli insediamenti produttivi isolati in ambito rurale, i diversi usi ammissibili nonché di recepire le valutazioni puntuali sugli ambiti sopra specificate.

Si richiama la necessità di inserire una scheda VIP sul polo funzionale a marcata caratterizzazione commerciale (ambito APF1), che analizzi le caratteristiche principali dell'insediamento e ne valuti la sostenibilità rispetto alle principali componenti ambientali”;

Riserva n. 11, relativa alla disciplina generale del territorio rurale:

“Si chiede di riportare nella norma del PSC (art. 5.6.9) gli obiettivi strategici prioritari per l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico e ad alta vocazione produttiva dell'art. 11.8 e 11.9 del PTCP, fornendo indirizzi specifici da declinare nel RUE; con riferimento agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, si chiede di recepire le indicazioni sulle attività integrative del reddito agricolo nel PSC e nel RUE, specificando che il loro insediamento è condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. n. 20/00 e dall'art. 11.8 del PTCP”;

Riserva n. 12, relativa alla disciplina dell'attività agricola:

“In merito agli interventi edilizi funzionali alle attività agricole, si chiede di esplicitare l'obiettivo di perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione e di esplicitare nel PSC quali interventi edilizi siano da considerare “significativi” e quindi da assoggettare alle indicazioni dell'art. 11.5, c. 2, del PTCP.

Nel RUE, si chiede di ridurre le capacità edificatorie previste per i fini residenziali, riconducendole a valori compatibili con un accrescimento organico dell'edificio esistente e di considerare tali ampliamenti significativi e pertanto subordinati alla presentazione di un PRA (Piano di riconversione e ammodernamento di Azienda agricola); si chiede inoltre di esplicitare che in caso di scorporo o cambio d'uso di una residenza agricola in uso non agricolo si applica l'art. A-21, comma 2, della L.R. 20/2000”;

Riserva n. 13, relativa alle attività extra agricole:

“Si chiede di integrare la norma del PSC (art. 5.6.1) relativamente all'insediamento di attività sportive e ricreative, specificando che queste non devono comportare la costruzione di edifici e la realizzazione di ampie superfici pavimentate; di riconsiderare la possibilità ammessa dall'art. 4.1.4 del RUE di realizzare ampliamenti fino a 150 mq degli edifici esistenti; di recepire le indicazioni del 11.4, c.2, del PTCP circa la possibilità di realizzare in territorio rurale aziende o attività di carattere industriale connesse con l'agricoltura e di integrare il RUE con l'elenco degli insediamenti ammissibili di cui all'art. 11.4 del PTCP; di riportare nel PSC e nel RUE le limitazioni sulle possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, della sagoma degli edifici di cui all'art. 11.6, commi 5 e 6, del PTCP; di definire gli insediamenti “incongrui” nel PSC; di escludere la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio; di eliminare la possibilità di realizzare nuove quote residenziali se non legate all'attività agricola negli ambiti S. In merito all'ambito N1 del RUE, si chiede di rivalutare la previsione, riportando nel RUE una disciplina che sia maggiormente in linea con gli obiettivi del PSC e della normativa urbanistica per il territorio rurale”;

Riserva n. 14, relativa al recupero ai fini residenziali:

“Si chiede di ricondurre le possibilità di ampliamento a quanto indicato dal PTCP; di integrare il PSC ed il RUE specificando la stima dei pesi insediativi potenziali, i limiti al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, le condizioni di sostenibilità, le destinazioni d'uso ammissibili; di evitare che gli interventi di riuso ai fini residenziali comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale e rurale e di verificare, anche integrando la ValSAT del RUE, che la diffusione degli interventi di riuso non comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa. Si chiede, infine, che l'eventuale rilocalizzazione di capacità edificatorie incongrue avvenga in area idonea come specificato nella Relazione istruttoria”;

Riserva n. 15, relativa al recupero ai fini residenziali:

“Si chiede di rivalutare la proposta di una nuova infrastruttura viaria di rango comunale a sud del Capoluogo, alla luce del nuovo scenario pianificatorio e della legge urbanistica”;

Riserva n. 16, relativa al recepimento della normativa sovraordinata:

“Si chiede di integrare la norma del PSC con le specificazioni puntuali dettagliate nella Relazione istruttoria in materia di vincolo sismico”;

Riserva n. 17, relativa alla variante alla pianificazione sovraordinata:

“In applicazione delle indicazioni di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000, pare improprio prevedere una riduzione delle fasce di rispetto stradali indicate dal PTCP per la sola eccezione del territorio afferente al Nuovo Circondario Imolese. Si chiede quindi di eliminare tale proposta dagli elaborati del Piano”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del procedimento urbanistico in oggetto, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) relativa al RUE in oggetto⁵, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sul RUE di Castel Guelfo di Bologna e sulla relativa VALSAT, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte**, al parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio e al contenuto dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle*

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5 della L.R. n. 20/2000, riguardante la “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. a) introduce la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PSC nell'ambito dell'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui all'art. 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate. *Nel caso del PSC in esame, le valutazioni ambientali verranno espresse in sede di intesa, non essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione.* Il suddetto art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE e sue Varianti nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 25286 del 8.05.2018 - Riferimento pratica n. 4626/2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “*proposta di parere in merito alla valutazione ambientale*” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata alla Relazione istruttoria”;

3. precisa che, non essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di Pianificazione⁷, la Città metropolitana di Bologna si esprimerà, in veste di Autorità competente⁸, in merito alla *Valutazione ambientale*⁹ prevista sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del *PSC in oggetto nell'ambito del procedimento di intesa*¹⁰, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale;
4. dà atto che, in merito agli elementi per cui il PSC in esame propone variante alla vigente pianificazione territoriale sovraordinata, il Comune è tenuto ad acquisire, preliminarmente all'approvazione del Piano medesimo, l'*Intesa dell'Ente titolare* dello strumento sovraordinato che si propone di modificare, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000;
5. dà atto, inoltre, che il *parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*¹¹, formulato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile¹², viene allegato alla Relazione istruttoria, quale suo documento costitutivo;
6. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Castel Guelfo per il recepimento delle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate¹³;
7. dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della Direttiva regionale approvata

⁷ Previsto ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008.

⁹ Si richiama l'art. 5 della L.R. n. 20/2000, nel testo integrato e modificato dalla L.R. n. 6/2009, in tema di valutazione ambientale che la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere rispetto ai Piani comunali, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione. In particolare, per quanto riguarda il PSC e sue Varianti, l'art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa dalla Città metropolitana in sede di espressione dell'intesa al Piano adottato, qualora non sia stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

¹⁰ L'intesa è prevista ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000. La valutazione ambientale per i PSC è prevista nell'ambito dell'intesa, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), L.R. n. 20/2000.

¹¹ Registrato agli atti con P.G. n. 25719 del 9.05.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali. Nel caso dei Piani in esame, il parere è stato espresso dal Servizio Area Reno e Po di Volano della Regione Emilia-Romagna, sulla base di una collaborazione interistituzionale attivata temporaneamente dalla Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio di detto parere.

¹² Sulla base di una collaborazione interistituzionale attivata temporaneamente dalla Città metropolitana con la Regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio di detto parere.

¹³ Ai sensi art. 32, comma 8, L.R. n. 20/2000.

con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016, richiamata al precedente punto 2 del presente atto¹⁴;

8. segnala, infine, gli adempimenti previsti dalla Direttiva regionale sopra richiamata¹⁵, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui l'Autorità procedente è chiamata a trasmettere, ad avvenuta approvazione dei Piani in oggetto, la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato.

Motivazioni:

Il Comune di Castel Guelfo, dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), ha avviato, con i Comuni appartenenti al Nuovo Circondario Imolese, la procedura di elaborazione del PSC in forma associata, secondo le disposizioni previste dall'art. 32 della L.R. n. 20/2000, mediante l'approvazione del Documento preliminare di pianificazione, predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, L.R. n. 20/2000, recante la descrizione del quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e le scelte di pianificazione, individuando i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La suddetta L.R. n. 20/2000, per quanto attiene il livello di pianificazione comunale, ha introdotto tre nuovi strumenti urbanistici in sostituzione del P.R.G., quali il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC).

Si dà atto che in data 1 aprile 2005 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale¹⁶, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, fra i Comuni del Nuovo Circondario Imolese (quali Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano), il Nuovo Circondario Imolese e la Provincia di Bologna, per la elaborazione in forma associata del PSC e RUE, rinviando la formazione del POC ad una successiva fase.

La fase di concertazione, prevista nell'ambito del procedimento di approvazione dei PSC associati ed avviata dal Nuovo Circondario Imolese, si è svolta mediante svolgimento della Conferenza di Pianificazione¹⁷, alla quale hanno partecipato gli Enti territoriali, compresa la

¹⁴ Vedasi l'Allegato B1, punto 8 "Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale".

¹⁵ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016, al punto 10 "Informazione sulla decisione" dell'All. B1, prevede che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 20/2000.

¹⁷ Prevista ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000.

Provincia di Bologna, individuati ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, nonché le Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della richiamata Legge regionale.

Al termine della concertazione, gli Enti interessati hanno espresso il proprio contributo conoscitivo e valutativo sui documenti pianificatori predisposti dal Nuovo Circondario Imolese e nella seduta di chiusura della Conferenza di Pianificazione svoltasi il 20 aprile 2009 è stato approvato e sottoscritto il Verbale conclusivo dei lavori.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Pianificazione, la Provincia di Bologna ha espresso con delibera della Giunta n. 166 del 7 aprile 2009 il proprio contributo conoscitivo e valutativo sui documenti di pianificazione del Nuovo Circondario Imolese.

A chiusura della Conferenza di Pianificazione, sulla base del confronto e degli approfondimenti derivati dalle diverse iniziative e momenti di partecipazione, l'Ufficio di Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese ha predisposto gli elaborati previsti dalla vigente L.R. n. 20/2000, condivisi dalla Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese con deliberazione n. 21 del 13.02.2013.

Si dà atto che nell'ambito della elaborazione del PSC in forma associata da parte dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese, d'intesa con la Provincia di Bologna per la competenza attribuita dalla L.R. n. 20/2000 al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), sono stati individuati¹⁸ gli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni¹⁹.

La Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese, con deliberazione n. 78 del 3.12.2014, ha condiviso la proposta di Accordo territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese, demandandone l'approvazione a ciascun Comune.

La Provincia di Bologna ha approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 534 del 23.12.2014²⁰ l'Accordo territoriale per gli Ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi degli artt. 15 della L.R. n. 20/2000 e 9.1. del vigente PTCP.

Detto Accordo territoriale è stato sottoscritto in data 21 ottobre 2015²¹ da parte della Città

¹⁸L'art. A-13 della L.R. n. 20/2000 demanda alla Provincia (Città metropolitana) il compito di individuare, d'intesa con i Comuni interessati, le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale, prevedendo quale strumento di attuazione delle aree produttive di rilievo sovracomunale gli Accordi territoriali di cui all'art. 15 della richiamata L.R. n. 20/2000.

¹⁹ In materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, si rimanda all'art. 9.1. delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP, che ne stabilisce in dettaglio gli obiettivi specifici.

²⁰ Si richiama inoltre l'Atto della Presidente della Provincia di Bologna Prot. n. 183514 del 30.12.2014, assunto nell'esercizio delle funzioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014.

²¹ Registrato agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 122438 del 21.10.2015.

metropolitana di Bologna, del Nuovo Circondario Imolese e dei Comuni del Circondario, in esecuzione delle delibere di approvazione assunte dai rispettivi Consigli.

Il *Comune di Castel Guelfo*, con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 69 del 14.12.2016, ha adottato contestualmente il Piano Strutturale Comunale (PSC) con effetti di Variante alla pianificazione sovraordinata e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi degli artt. nn. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000, provvedendo quindi a porre in pubblicazione presso la propria sede e degli Enti territoriali individuati dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 20/2000, gli atti e gli elaborati tecnici costitutivi dei suddetti Piani.

Con il suddetto atto di adozione, il Comune ha introdotto una proposta di modifica al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), analogamente agli altri Comuni del Nuovo Circondario Imolese, relativa alla riduzione delle fasce di rispetto stradale.

Il Comune ha quindi trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 6477 del 30.12.2016²², la documentazione relativa ai suddetti strumenti urbanistici, per le competenze previste ai sensi di legge.

Si precisa che, nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC in oggetto, la Città metropolitana è chiamata a formulare le riserve²³ entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, non essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di Pianificazione²⁴, in merito alla conformità dello strumento rispetto al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi.

Il procedimento di approvazione del RUE, disciplinato dall'art. 33 della L.R. n. 20/2000, prevede che, qualora lo strumento presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, il Piano medesimo venga adottato ed approvato con il procedimento previsto all'art. 34, nell'ambito del quale la Città metropolitana è chiamata ad esprimersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, mediante la formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

L'art. 22 della L.R. n. 20/2000 stabilisce che alla proposta comunale di modifica delle previsioni ai piani sovraordinati debbano seguire le forme di deposito, pubblicità ed intervento previste per il Piano di cui si propone la variazione, specificate in dettaglio all'art. 27 della medesima Legge regionale.

²²Acquisita agli atti con P.G. n. 152 del 2.01.2017.

²³Ai sensi dell'art. 32, comma 7, L.R. n. 20/2000.

²⁴Ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000, l'eventuale stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 (procedimento di riserve) e 10 (acquisizione dell'intesa) del medesimo art. 32 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.

Al fine di procedere alla formulazione di riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione dei Piani in oggetto, la Città metropolitana di Bologna ha richiesto al Comune procedente la documentazione integrativa con comunicazione P.G. 5792 del 30.01.2017.

Il Nuovo Circondario Imolese, per conto del Comune di Castel Guelfo, ha quindi predisposto gli elaborati definitivi e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 9516 del 23.03.2018²⁵ per gli adempimenti di competenza previsti.

In data 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, i Comuni che prima dell'entrata in vigore della legge medesima hanno adottato il PSC e il RUE, possono unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG), stabiliti dal Titolo III, Capo I, della legge stessa, concludendo il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente per il PSC (L.R. n. 20/2000). Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del RUE secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, L.R. n. 24/2017, che prevede l'avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Si applica pertanto al procedimento di approvazione del PSC e RUE in oggetto la disciplina prevista dagli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000.

A seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa, la Città metropolitana di Bologna ha provveduto, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 20166 del 11.04.2018, ad avviare il procedimento amministrativo di formulazione di riserve, della durata di centoventi giorni per il PSC, con decorrenza dei termini dal 26 marzo 2018, quale data di arrivo delle suddette integrazioni e con scadenza prevista entro il giorno 24 luglio 2018. I termini per la formulazione di riserve sul RUE, della durata di sessanta giorni, decorrono dal 26 marzo 2018 e prevedono la scadenza entro il 25 maggio 2018.

La contestuale adozione del PSC e del RUE da parte dell'Amministrazione comunale, ammessa dall'art. 43 della L.R. 20/2000, consente alla Città metropolitana di condurre l'istruttoria congiunta su entrambi gli strumenti urbanistici in esame e quindi di elaborare un unico atto deliberativo per l'espressione delle riserve di competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n.20/2000, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve relativamente a previsioni del RUE che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, subordinando pertanto le

²⁵ Acquisita in atti al P.G. 16923 del 26.03.2018.

valutazioni relative al RUE con quelle condotte nell'ambito dell'istruttoria prevista per il PSC. In relazione agli adempimenti che la Città metropolitana, in veste di Autorità competente, è chiamata a svolgere ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 in tema di *valutazione ambientale* rispetto ai Piani comunali, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, si precisa che la Valutazione ambientale prevista sul documento di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) del PSC verrà espressa *in sede di intesa*²⁶ che il Comune è tenuto ad acquisire dalla Città metropolitana in via preliminare all'approvazione del PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000.

La Valutazione ambientale prevista sul RUE in oggetto viene espressa con il presente Atto in analogia al procedimento individuato per il POC²⁷, unitamente alla formulazione di riserve.

Per tutto quanto sopra premesso, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato la documentazione elaborata dal Comune sui Piani in oggetto ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*²⁸, allegata al presente atto (*Allegato n. 1*) quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale vengono espresse alcune riserve, richiamate nella parte decisoria del presente provvedimento.

Vengono, inoltre, formulate le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del RUE, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di parere motivato*²⁹, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che, ai fini delle suddette valutazioni ambientali, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016³⁰.

In relazione alle verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale del territorio, da effettuare nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Città metropolitana ha attivato in via temporanea la collaborazione con il Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il quale, esaminata la documentazione geologica

²⁶ Non essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di Pianificazione tra la Città metropolitana e il Comune di Castel Guelfo, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Città metropolitana in merito alla conformità del piano rispetto agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, come previsto ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000. La Città metropolitana è chiamata ad esprimere l'intesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta presentata dal Comune.

²⁷ Ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), L.R. n. 20/2000.

²⁸ P.G. n. 25720 del 9.05.2018.

²⁹ Registrata in atti con P.G. n. 25286 del 8.05.2018 – Rif.to Pratica n. 4626/2017.

³⁰ Si richiama la nota n. 6 del presente atto.

e sismica prodotta a corredo dei Piani in oggetto, ha predisposto l'apposito Parere³¹, allegato alla suddetta Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Castel Guelfo, per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33³², comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito³³ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 25720 del 9.05.2018), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (P.G. n. 25286 del 8.05.2018), nonché dal Parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 25719 del 9.05.2018).

³¹Registrato in atti con P.G. n. 25719 del 9.05.2018.

³²L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

³³Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).